

COLENTE



124825/18

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SESTA SEZIONE CIVILE - 2

FW

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Oggetto

Dott. FELICE MANNA - Presidente -
Dott. LUIGI GIOVANNI LOMBARDO - Consigliere -
Dott. ELISA PICARONI - Consigliere -
Dott. MILENA FALASCHI - Rel. Consigliere -
Dott. ANTONINO SCALISI - Consigliere -

SANZIONI
AMMINISTRATIVE

Ud. 07/07/2017 - CC

R.G.N. 20712/2015

Conus
Rep.

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

sul ricorso 20712-2015 proposto da:

PREFETTO DI FIRENZE, in persona del Prefetto pro tempore,
elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI, n.12,
presso L' AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo
rappresenta e difende ope legis;

- *ricorrente* -

contro

(omissis) in proprio e quale legale rappresentante
pro tempore della (omissis) S.P.A., elettivamente domiciliati in
(omissis), presso lo studio dell'avvocato
(omissis), che li rappresenta e difende unitamente
all'avvocato (omissis);

- *controricorrenti* -

avverso la sentenza n. 234/2015 del TRIBUNALE di PRATO,
depositata il 20/02/2015;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non
partecipata del 07/07/2017 dal Consigliere Dott. MILENA
FALASCHI.

FATTI DI CAUSA E RAGIONI DELLA DECISIONE

(omissis) , in proprio e quale legale rappresentante della (omissis) s.p.a.,
proponeva opposizione avverso verbale di contestazione relativo a violazioni
di norme del Codice della Strada concernenti i periodi di guida giornalieri e
settimanali, il riposo giornaliero e settimanale e le interruzioni.

Instaurato il contraddittorio, nella resistenza della Prefettura di Firenze, il
Giudice di pace di Prato accoglieva l'opposizione.

In virtù di rituale impugnazione interposta dalla Prefettura di Firenze, il
Tribunale di Prato, nel respingere il gravame, confermava la pronuncia di
primo grado.

Per la cassazione della sentenza di appello ricorre la Prefettura di Firenze sulla
base di un solo motivo, cui resiste con controricorso (omissis) , in
proprio e quale legale rappresentante della (omissis) s.p.a..

Ritenuto che il ricorso potesse essere accolto, con la conseguente definibilità
nelle forme di cui all'art. 380 bis c.p.c., in relazione all'art. 375, comma 1, n. 5),
c.p.c., su proposta del relatore, regolarmente comunicata ai difensori delle
parti, il presidente ha fissato l'adunanza della camera di consiglio.

In prossimità dell'adunanza camerale parte controricorrente ha depositato
anche memoria illustrativa.

Atteso che:

- l'unico motivo di ricorso (col quale è dedotta la violazione e la falsa
applicazione degli artt. 174 e 201, co. 1, CdS e 6, 7, 8 e 10 Reg. CE n.

561/2006, per avere il tribunale ritenuto che nel verbale di contestazione alla società dell'illecito amministrativo non fossero descritte le condotte imputate alla stessa ed al suo legale rappresentante, alla luce della menzionata disposizione comunitaria) è fondato.

Va preliminarmente osservato che l'esame dei registri di servizio e dei dischi cronotachigrafi è finalizzato all'accertamento del rispetto dei limiti temporali dell'orario di lavoro, che risponde alla duplice esigenza di garantire la sicurezza della circolazione e la tutela del lavoratore (cfr Cass. n. 21062 del 2014 e Cass. n. 25622 del 2014).

Del resto il Reg. CEE n 561/2006, la cui ratifica ha comportato la modifica dell'art. 174 C.d.S., comma 4 (con la legge n. 120 del 2010), ha riformato la disciplina in materia di riposo degli autotrasportatori a partire dall'11 aprile 2007 (art. 29 del regolamento cit.), viene dallo stesso legislatore comunitario qualificato come atto comunitario incidente sia in materia di rapporto di lavoro degli autotrasportatori, sia in materia di sicurezza stradale. L'argomento è confermato e rafforzato da alcuni pronunciamenti della Corte di Giustizia delle Comunità Europee, nei quali si afferma che il Reg. CEE n 561/2006 "mira ad armonizzare le condizioni di concorrenza relative al settore stradale e a migliorare le condizioni di lavoro del personale di tale settore nonché la sicurezza stradale" (cfr. Corte Giust. CCEE, Lundberg, 03-10-2013, in causa C-317/12), ed egualmente che "nell'ambito del regolamento n 561/2006... tali obiettivi consistono, da un lato, nel miglioramento delle condizioni di lavoro dei conducenti... nonché della sicurezza stradale in generale, e, dall'altro, nella definizione di criteri uniformi relativi ai periodi di guida e di riposo dei conducenti nonché nel loro controllo" (cfr. Corte Giust. CCEE, Urban contro Vames Penzugyorseg Eszak-alfoldi Regionalis Parancsnoksaga, 09-02-2012, in causa C-210/10).

Per completezza si osserva che anche la Circolare del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 22-07-2011, interpretativa del regolamento in

questione, al punto 13 afferma che "In ordine alla possibilità di notificare al conducente, successivamente al controllo su strada, le violazioni alle norme di cui al Regolamento (CE) n. 561/2006 accertate dall'esame dei dati scaricati dal tachigrafo digitale del veicolo si comunica che tale ipotesi non è espressamente contemplata tra i casi di contestazione differita dell'art. 201 C.d.S.. Tuttavia, considerato il notevole lasso di tempo necessario allo scarico e all'esame dei dati, all'eventuale verbalizzazione, spesso non compatibile con gli impegni del conducente e con le esigenze operative della pattuglia, si ritiene possibile la notificazione differita tenuto conto che l'obbligo di contestazione immediata sancito dall'art. 200 C.d.S., comma 1, sussiste solo quando è possibile. Resta inteso che il download dei dati deve essere formalizzato in quanto atto di accertamento, L. 24 novembre 1981, n. 689, ex art. 13, e che da tale data decorre il termine...per la notificazione al conducente e all'obbligato in solido dell'eventuale verbale di contestazione" (v. in termini Cass. n. 21062 del 2014; anche Cass. n. 25622 del 2014).

In sintesi, potendosi affermare l'effettiva incidenza del regolamento comunitario in esame sia in materia di tutela dei lavoratori nel settore del trasporto su strada, sia in materia di sicurezza stradale, nulla osta alla sussunzione del caso di specie nelle fattispecie astratte di cui all'art. 174 C.d.S., comma 4, e art. 201 C.d.S., comma 1, *ratione temporis* vigenti.

Orbene, essendo l'indirizzo di questa Corte di legittimità nel senso sopra indicato, è altresì noto che in tema di sanzioni amministrative per violazioni del codice della strada, la validità della contestazione della violazione è condizionata unicamente dalla sua idoneità a garantire l'esercizio del diritto di difesa dell'interessato, al quale la contestazione medesima è preordinata (cfr. anche Cass. n. 4459 del 2003; Cass. n. 3536 del 2006). In altri termini, al trasgressore può essere notificato, a norma dell'art. 201 C.d.S., anche una sintesi del processo verbale di infrazione che contenga i soli estremi necessari ad individuare l'imputazione ed il processo verbale di riferimento (Cass. n.

4995 del 2001). Si tratta dunque di operazione amministrativa, per il cui compimento non è richiesto il rispetto di requisiti formali predeterminati (Cass. n. 11949 del 1999), astrattamente suscettibile di sindacato soltanto con riferimento ad una eventuale lesione del diritto di difesa.

In relazione a ciò il ricorso appare fondato, in quanto il giudice del merito, per ritenere viziato il procedimento (e quindi l'ordinanza-ingiunzione), avrebbe dovuto verificare se i dati riportati nel verbale di contestazione erano idonei a garantire all'interessato il diritto di difesa, mentre si è limitato a constatare che – trattandosi di sistema di tutela rafforzato caratterizzato da tre tipi di responsabilità (responsabilità dei conducenti, responsabilità del datore di lavoro e responsabilità dell'impresa di trasporto: pag. 9 della sentenza impugnata) - nel verbale di contestazione elevato nei confronti del legale rappresentante della ^(omissis) s.p.a. non vi era alcuna descrizione della condotta violativa di un parametro normativo specifico, ossia dell'art. 10 Reg. n. 561 del 2006, pur affermando che nel verbale medesimo erano stati riportati i dati di quello di accertamento. Quanto poi alla natura della responsabilità contestata valgono i principi stabiliti nel modello legale.

Il Tribunale, dunque, secondo quanto si evince dalla sentenza impugnata, in contrasto con i suddetti principi, ha ritenuto necessario che la contestazione riproducesse anche le condotte descritte nel comma 2 della norma sopra richiamata.

L'impostazione che precede rende evidente la ragione della ritenuta ammissibilità del ricorso, così superando le eccezioni formulate da parte controricorrente con la memoria illustrativa.

Il ricorso va, pertanto, accolto, con conseguente cassazione della sentenza e rinvio al Tribunale di Prato, in persona di diverso magistrato, che si pronuncerà anche sulle spese del presente grado di giudizio.


P . Q . M .

La Corte accoglie il ricorso;

cassa l'ordinanza impugnata e rinvia al Tribunale di Prato, in persona di diverso magistrato, anche per la liquidazione delle spese del giudizio di cassazione.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della VI-2^a Sezione Civile, il 7 luglio 2017.

Il Presidente




DEPOSITATO IN CANCELLERIA

oggi - 1 MAR. 2018



Il Funzionario Giudiziario
Cinzia DIPRIMA



Il Funzionario Giudiziario
Cinzia DIPRIMA

